

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 272/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 24 aprile 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Umberto Maiello, Dr. Lucio Molinari, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. SIG. PULVIRENTI ANTONINO AVVERSO L'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2.12.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA JUVENTUS/CATANIA DEL 30.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 68 dell'1.11.2013)

La C.G.F.:

- vista l'ordinanza interlocutoria e la sospensione della sanzione deliberata con Com. Uff. 91/CGF dell'8.11.2013;
- visto l'esito degli accertamenti effettuati dalla Procura Federale,

in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Pulvirenti Antonino, ridetermina la sanzione dell'inibizione inflitta fino a tutto l'11.5. 2014.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.C. CESENA S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- MESI 1 DI INIBIZIONE AL SIG. LUGARESI GIORGIO;

- 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013-2014, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. VIGENTE, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VI) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 5120/560 PF 13-14/SP/BLP DEL 18.3.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 67/CDN del 3.4.2014)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Cesena S.p.A. di Cesena (Forlì-Cesena) e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- MESI 2 DI INIBIZIONE AL SIG. MEZZAROMA MASSIMO;

- 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013-2014, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. VIGENTE, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE,

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VII) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 5081/563 PF 13-14/SP/BLP DEL 17.3.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 67/CDN del 3.4.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Siena S.p.A. di Siena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO SIG. GIULIO CLERICI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA VARESE/BARI DEL 12.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 73 del 15.4.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Giulio Clerici. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 24 aprile 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete